



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le **ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
C.so di Porta Vittoria 27
20122 Milano

Milano, 23 gennaio 2018

Osservazioni Moduli CGF Offerte PLACET

Osservazioni generali

Proporremmo, ove possibile, di alleggerire le sezioni relative alle definizioni presenti all'articolo 1 dei 4 Moduli CGF, mantenendo solamente le informazioni di maggiore rilevanza e utilità per il cliente e rimandando al Glossario della Bolletta 2.0 già presente sul sito internet dell'ARERA per le definizioni rimanenti.

Osservazioni di dettaglio

Di seguito forniremmo le osservazioni di dettaglio per ognuno dei quattro Moduli.

1. Modulo CGF clienti elettrici domestici

Per l'articolo 1:

l) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto(1)

(1). QUANTO INDICATO ALLA LETTERA l) INCLUDE QUALSIASI MODULO O DOCUMENTO MESSO A DISPOSIZIONE DA FORNITORE AL CLIENTE FINALE. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: MODULO PER DICHIARAZIONE E ISTANZA PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE, DOCUMENTAZIONE PER ALLACCIO/VOLTURA/SUBENTRO, DCOUMENTAZIONE ATTESTANTE IL TITOLO SULL'IMMOBILE ECC.

Motivazione: relativamente alle richieste di switching, riterremmo non necessario che al cliente vengano inviati anche i documenti di nuova attivazione/allaccio, in quanto l'invio di questi ultimi è correlato alla prestazione di nuova attivazione/allaccio stessa. Relativamente all'art. 1, lettera l), proporremmo che, al fine di non sovraccaricare il cliente con documentazione non necessaria, nei casi di richieste di switching non venga inviata anche la documentazione inerente la voltura o il nuovo allaccio, ma che venga inviata solamente la documentazione relativa a quella specifica prestazione."



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Per l'articolo 2.5:

È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

In caso di incongruenza tra i dati relativi alle caratteristiche tecniche della fornitura comunicati dal Cliente nella Documentazione contrattuale e quelli risultanti al Distributore prevarranno i dati del Distributore.

Motivazione: reputeremmo utile mantenere questo passaggio. Riterremmo comunque necessario un chiarimento in merito alle motivazioni sottostanti la sua eliminazione dal presente comma.

Per l'articolo 3.2 proporremo la seguente integrazione:

*[OPZIONE B] Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per XXX giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, l'offerta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. **Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione di accettazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.***

Motivazione: riterremmo necessario che sia introdotta una disposizione specifica in merito alla fattispecie sopra riportata.

Per l'articolo 3 proporremo l'integrazione del seguente comma:

3.9 Nel caso di discordanza fra i dati forniti dal Cliente nella proposta di contratto e quelli messi a disposizione dal Distributore, la fornitura verrà avviata sulla base di questi ultimi, con l'applicazione delle conseguenti tariffe; tale circostanza non potrà essere addotta dal Cliente quale giustificazione al mancato pagamento delle fatture.

Motivazione: riterremmo necessario che sia introdotta una disposizione specifica in merito alla fattispecie sopra riportata

Per l'articolo 4.2 proporremo la seguente modifica:

Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto, da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente ~~trasmettendo la relativa comunicazione al precedente Fornitore~~ nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente;



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

In alternativa, l'enunciato potrebbe essere il seguente:

*Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto, da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo – **ove eventualmente richiesto dalla normativa** – la relativa comunicazione al precedente Fornitore nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente;*

Motivazione: le sopra citate modifiche risulterebbero necessarie ad allineare le disposizioni contenute nel Modulo CGF con quanto previsto dalla prossima regolazione prevista all'Allegato A1 alla Delibera 783/2017/R/com, che entrerà in vigore il 15 febbraio 2018.

Per l'articolo 6.2 proporremo la seguente integrazione:

*In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, **nel caso in cui il Cliente finale abbia richiesto espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento**, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.*

Motivazione: riterremo necessario un chiarimento in merito alle motivazioni sottostanti l'inserimento all'interno del Modulo CGF del presente comma.

Per l'articolo 6.4 proporremo la seguente modifica:

*Superato il termine di cui al comma ~~6.2~~**6.3**, [...]*

Motivazione: possibile rifiuto.

Per gli artt. 7.1 e 7.2 proporremo la seguente modifica:

7.1 Per le offerte di energia elettrica, ai fini dell'Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.

7.2 ~~{COMMA DA INSERIRE SOLO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SI AVVALGA DI SOGGETTI TERZI PER I CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO.}~~

*Per la conclusione dei suddetti contratti, il Fornitore ~~si serve~~ **può avvalersi altresì** di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la*



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito del Servizio di maggior tutela.

Motivazione: si prevedrebbe che il comma 7.2 debba essere inserito solo nel caso in cui il fornitore si avvalga di soggetti terzi. In realtà potrebbe però configurarsi anche il caso misto, nel quale il fornitore ha sia la titolarità di POD serviti con il proprio dispacciamento, sia la titolarità di POD serviti attraverso il dispacciamento di uno o più soggetti terzi. Pertanto proporremo d'inserire il comma 7.2 in tutti i casi e di modificare il testo come sopra riportato.

Per l'articolo 10.3 proporremo la seguente riformulazione:

~~*Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche di cui al comma 10.2, il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e i termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.*~~

Per l'articolo 10 proporremo l'integrazione del seguente comma:

10.11 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura.

Motivazione: il presente comma sarebbe utile a fornire una disposizione specifica nei casi in cui il misuratore non dovesse consentire la rilevazione delle misure da remoto.

Per l'articolo 15 proporremo l'integrazione del seguente comma:

15.15 Il Fornitore si riserva la possibilità di accedere al Sistema indennitario qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT a seguito della cessazione del contratto, lo permettano. Nel caso di Cliente alimentato in BT qualora si verificano le condizioni previste di attivazione del Sistema indennitario, il Fornitore è obbligato ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Motivazione: riterremo necessario introdurre un'apposita disposizione che regoli la presente fattispecie.

Per l'articolo 23.2 proporremo la seguente modifica:

~~La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata dal Fornitore con un preavviso di XXX. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.~~ La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Motivazione: l'attuale regolazione in materia non prevedrebbe l'obbligo di stabilire contrattualmente il termine.

Proporremo l'integrazione del seguente articolo:

Art.28 Cessione del credito - Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti scaturenti dagli obblighi del presente Contratto a soggetti terzi ai sensi degli articoli 1260 e segg. Cod. civ..

Motivazione: la richiesta nascerebbe dalla necessità di poter svolgere ulteriori azioni previste dalla legge, oltre a quelle previste dalla normative di settore, in caso di morosità es. recupero del credito.

2. Modulo CGF clienti elettrici non domestici

Per l'articolo 1 proporremo le seguenti integrazioni:

Cliente o Cliente finale: è la persona giuridica – diverso dalle amministrazioni pubbliche – oppure fisica – interamente connesso in bassa tensione che acquista energia elettrica per usi diversi dal proprio consumo domestico;

Motivazione: riterremo necessario includere il riferimento ai casi di fornitura di energia elettrica per uso non domestico a cliente finale persona fisica (codice fiscale).

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

Motivazione: la presente definizione risulterebbe non presente rispetto alla versione del Modulo CGF per i clienti elettrici domestici.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Per l'articolo 2.5 proporremo la seguente modifica:

Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il gas naturale ~~messi~~ messo a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.

Motivazione: possibile refuso.

Per l'articolo 2.6

È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

In caso di incongruenza tra i dati relativi alle caratteristiche tecniche della fornitura comunicati dal Cliente nella Documentazione contrattuale e quelli risultanti al Distributore prevarranno i dati del Distributore.

Motivazione: reputeremo utile mantenere questo passaggio. Riterremo comunque necessario un chiarimento in merito alle motivazioni sottostanti la sua eliminazione dal presente comma.

Per l'articolo 3.2 proporremo la seguente integrazione:

*[OPZIONE B] Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per XXX giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, l'offerta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. **Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione di accettazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.***

Motivazione: reputeremo necessario specificare il passaggio sopra citato.

Per l'articolo 3 proporremo l'integrazione del seguente comma:

3.8 Nel caso di discordanza fra i dati forniti dal Cliente nella proposta di contratto e quelli messi a disposizione dal Distributore, la fornitura verrà avviata sulla base di questi ultimi, con l'applicazione delle conseguenti tariffe; tale circostanza non potrà essere addotta dal Cliente quale giustificazione al mancato pagamento delle fatture.

Motivazione: riterremo necessario che sia introdotta una disposizione specifica in merito alla fattispecie sopra riportata.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Per l'articolo 4.2 proporremo la seguente modifica:

Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente ~~trasmettendo la relativa comunicazione al precedente Fornitore~~ nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente;

In alternativa, l'enunciato potrebbe essere il seguente:

*Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo – **ove eventualmente richiesto dalla normativa** – la relativa comunicazione al precedente Fornitore nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente;*

Motivazione: le sopra citate modifiche sarebbero necessarie ad allineare le disposizioni contenute nel Modulo CGF con quanto previsto dalla prossima regolazione prevista all'Allegato A1 alla Delibera 783/2017/R/com, che entrerà in vigore il 15 febbraio 2018.

Per gli artt. 6.1 e 6.2 proporremo la seguente modifica:

6.1 Per le offerte di energia elettrica, ai fini dell'Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.

6.2 ~~{COMMA DA INSERIRE SOLO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SI AVVALGA DI SOGGETTI TERZI PER I CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO.}~~

*Per la conclusione dei suddetti contratti, il Fornitore ~~si serve~~ **può avvalersi altresì** di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito del Servizio di maggior tutela.*

Motivazione: si prevede che il comma 6.2 debba essere inserito solo nel caso in cui il fornitore si avvalga di soggetti terzi. In realtà potrebbe configurarsi anche il caso misto, nel quale il fornitore ha sia la titolarità di POD serviti con il proprio dispacciamento, sia la titolarità di POD serviti attraverso il dispacciamento di uno o più soggetti terzi. Pertanto si proporrebbe d'inserire il comma 6.2 in tutti i casi e di modificare il testo come sopra riportato.

Per l'articolo 9.3 proporremo la seguente riformulazione:

~~Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche di cui al comma 10.2, il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di~~



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e i termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.

Per l'articolo 9 proporremo l'integrazione del seguente comma:

9.11 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura.

Motivazione: il presente comma sarebbe utile a fornire una disposizione specifica nei casi in cui il misuratore non dovesse consentire la rilevazione delle misure da remoto.

Per l'articolo 12.3 proporremo la seguente modifica:

L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato ~~per i clienti che non sono titolari di bonus sociale~~ qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: [...]

Motivazione: riterremo superflua l'introduzione di tale riferimento e ne proporremo pertanto l'eliminazione.

Per l'articolo 14.1 proporremo la seguente modifica:

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 10.17, trascorsi almeno XXX giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), ~~nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica,~~ un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

Motivazione: la presente eventualità non risulterebbe prevista dalla normativa vigente in materia (TIMG/TIMOE). Evidenzieremo anche peraltro come una tale eventuale limitazione andrebbe a confliggere con l'obbligo già imposto con legge ordinaria alle imprese commerciali in forma di società di capitali e in forma di impresa individuale, di dotarsi di indirizzo PEC (domicilio societario elettronico), soggetto a pubblicità legale presso il competente registro delle imprese.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Per l'articolo 14 proporremo l'integrazione del seguente comma:

14.15 Il Fornitore si riserva la possibilità di accedere al Sistema indennitario qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT a seguito della cessazione del contratto, lo permettano. Nel caso di Cliente alimentato in BT qualora si verifichino le condizioni previste di attivazione del Sistema indennitario, il Fornitore è obbligato ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica.

Motivazione: riterremo necessario che sia introdotta una disposizione specifica in merito alla fattispecie sopra riportata.

Per l'articolo 22.2 proporremo la seguente modifica:

~~*La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata dal Fornitore con un preavviso di XXX. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.*~~ *La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.*

Motivazione: l'attuale regolazione in materia non prevedrebbe l'obbligo di stabilire contrattualmente il termine.

Proporremo l'integrazione dei seguenti articoli:

Art. 26. Codice etico - Modello di organizzazione e obblighi connessi: Il Fornitore ha reso disponibile copia del Codice Etico e la parte Generale del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 adottato dallo stesso mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito al seguente indirizzo: XXX. Il CLIENTE si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità del Fornitore conseguente alla commissione di reati.

Motivazione: riterremo opportuno inserire il presente articolo come disposizione opzionale per quelle imprese che fossero interessate ad avvalersene.

Art. 27 Trattamento dei dati personali - I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Motivazione: risulterebbe non presente rispetto alla versione per i clienti domestici elettrici, pur essendo obbligatorio a prescindere dalla tipologia di cliente a cui il Modulo fa riferimento.

3. Modulo CGF clienti gas domestici e condomini ad uso domestico

Per l'articolo 1 proporremo le seguenti modifiche e integrazioni:

f) informazioni sul mix energetico;

Motivazione: riterremo che tali informazioni non necessitino di essere inviate al cliente assieme al resto della documentazione contrattuale.

Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di gas naturale prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con deliberazione dell'AEEGSI 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e successive modifiche e integrazioni;

Motivazione: riterremo necessaria l'introduzione della definizione a fine esplicativo con riferimento a quanto disposto all'art. 15.4 del presente Modulo CGF.

Per l'articolo 1:

l) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto(1)

(1). QUANTO INDICATO ALLA LETTERA l) INCLUDE QUALSIASI MODULO O DOCUMENTO MESSO A DISPOSIZIONE DA FORNITORE AL CLIENTE FINALE. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: MODULO PER DICHIARAZIONE E ISTANZA PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE, DOCUMENTAZIONE PER ALLACCIO/VOLTURA/SUBENTRO, DCOUMENTAZIONE ATTESTANTE IL TITOLO SULL'IMMOBILE ECC.

Motivazione: relativamente alle richieste di switching, riterremo non necessario che al cliente vengano inviati anche i documenti di nuova attivazione/allaccio, in quanto l'invio di questi ultimi è correlato alla prestazione di nuova attivazione/allaccio stessa. Relativamente all'art. 1, lettera l), proporremo che, al fine di non sovraccaricare il cliente con documentazione non necessaria, nei casi di richieste di switching non venga inviata anche la documentazione inerente la voltura o il nuovo allaccio, ma che venga inviata solamente la documentazione relativa a quella specifica prestazione.

Per l'articolo 2.5 proporremo la seguente modifica:



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il gas naturale **messi messo** a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.*

Motivazione: possibile refuso.

Per l'articolo 2.6 proporremo la seguente modifica:

È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

In caso di incongruenza tra i dati relativi alle caratteristiche tecniche della fornitura comunicati dal Cliente nella Documentazione contrattuale e quelli risultanti al Distributore prevarranno i dati del Distributore.

Motivazione: reputeremmo preferibile mantenere questo passaggio. Riterremmo comunque utile un chiarimento in merito alle motivazioni sottostanti la sua eliminazione dal presente comma.

Per l'articolo 3.2 proporremo la seguente integrazione:

*[OPZIONE B] Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per XXX giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, l'offerta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. **Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione di accettazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.***

Motivazione: reputeremmo necessario fornire delle disposizioni specifiche in merito alla fattispecie evidenziata nel presente comma.

Per l'articolo 3 proporremo l'integrazione del seguente comma:

3.9 Nel caso di discordanza fra i dati forniti dal Cliente nella proposta di contratto e quelli messi a disposizione dal Distributore, la fornitura verrà avviata sulla base di questi ultimi, con l'applicazione delle conseguenti tariffe; tale circostanza non potrà essere addotta dal Cliente quale giustificazione al mancato pagamento delle fatture.

Motivazione: riterremmo necessario che sia introdotta una disposizione specifica in merito alla fattispecie sopra riportata.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Per l'articolo 4.2 proporremo la seguente modifica:

Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto, da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente ~~trasmettendo la relativa comunicazione al precedente Fornitore~~ nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente;

In alternativa, l'enunciato potrebbe essere il seguente:

*Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto, da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo – **ove eventualmente richiesto dalla normativa** – la relativa comunicazione al precedente Fornitore nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente;*

Motivazione: le sopra citate modifiche risulterebbero necessarie ad allineare le disposizioni contenute nel Modulo CGF con quanto previsto dalla prossima regolazione prevista all'Allegato A2 alla Delibera 783/2017/R/com, che entrerà in vigore dalla data individuata nel provvedimento di riforma dello switching, a sua volta adottato in esito al Documento per la Consultazione 544/2017/R/com.

Per l'articolo 6.2 proporremo la seguente integrazione:

*In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, **nel caso in cui il Cliente finale abbia richiesto espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento**, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.*

Motivazione: riterremo necessario che venga fornito un chiarimento in merito alle motivazioni sottostanti l'inserimento all'interno del Modulo CGF del presente comma.

Per l'articolo 10.3 proporremo la seguente riformulazione:

~~Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche di cui al comma 10.2, il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il~~



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e i termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.

Per l'articolo 15 proponremo l'integrazione del seguente comma:

15.14 Il Fornitore si riserva la possibilità di accedere al Sistema indennitario qualora le condizioni del Cliente domestico o condominio uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, a seguito della cessazione del contratto, lo permettano. Nel caso di Cliente domestico o condominio uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, qualora si verificano le condizioni previste di attivazione del Sistema indennitario, il Fornitore è obbligato ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di gas naturale.

Motivazione: riterremo necessario che sia introdotta una disposizione specifica in merito alla fattispecie sopra riportata.

Per l'articolo 22.2 proponremo la seguente rettifica:

*22.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore **di energia e ambiente** al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.autorita.energia.it*

Motivazione: corretta dicitura.

Per l'articolo 24.2 proponremo la seguente modifica:

~~*La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata dal Fornitore con un preavviso di XXX. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.*~~ *La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.*

Motivazione: l'attuale regolazione in materia non prevedrebbe l'obbligo di stabilire contrattualmente il termine.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Proporremo l'integrazione del seguente articolo:

Art.28 Cessione del credito - Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti scaturenti dagli obblighi del presente Contratto a soggetti terzi ai sensi degli articoli 1260 e segg. Cod. civ..

Motivazione: La richiesta nascerebbe dalla necessità di poter svolgere ulteriori azioni previste dalla legge, oltre a quelle previste dalla normative di settore, in caso di morosità. es. recupero del credito.

4. Modulo CGF clienti gas per altri usi

Per l'articolo 1 proporremo l'integrazione delle seguenti definizioni:

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

Motivazione: risulterebbe non presente rispetto alla versione del Modulo CGF per i clienti gas domestici e condomini ad uso domestico.

Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di gas naturale prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con deliberazione dell'AEEGSI 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e successive modifiche e integrazioni;

Motivazione: riterremo necessaria l'introduzione della definizione a fini esplicativi con specifico riferimento a quanto disposto all'art. 14.15 del presente Modulo CGF.

Per l'articolo 1 proporremo inoltre la seguente modifica:

f) informazioni sul mix energetico;

Motivazione: riterremo che tali informazioni non necessitino di essere inviate al cliente assieme al resto della documentazione contrattuale.

Per l'articolo 2.6 proporremo la seguente modifica:

È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

In caso di incongruenza tra i dati relativi alle caratteristiche tecniche della fornitura comunicati dal Cliente nella Documentazione contrattuale e quelli risultanti al Distributore prevarranno i dati del Distributore.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Motivazione: reputeremmo preferibile mantenere questo passaggio. Riterremmo comunque necessario un chiarimento in merito alle motivazioni sottostanti la sua eliminazione dal presente comma.

Per l'articolo 3.2 proporremo la seguente integrazione:

*[OPZIONE B] Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per XXX giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, l'offerta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. **Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione di accettazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.***

Motivazione: reputeremmo necessario specificare il passaggio sopra citato.

Per l'articolo 3 proporremo l'integrazione del seguente comma:

3.8 Nel caso di discordanza fra i dati forniti dal Cliente nella proposta di contratto e quelli messi a disposizione dal Distributore, la fornitura verrà avviata sulla base di questi ultimi, con l'applicazione delle conseguenti tariffe; tale circostanza non potrà essere addotta dal Cliente quale giustificazione al mancato pagamento delle fatture.

Motivazione: riterremmo necessario che sia introdotta una disposizione specifica in merito alla fattispecie sopra riportata.

Per l'articolo 4.2 proporremo la seguente modifica:

Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente ~~trasmettendo la relativa comunicazione al precedente Fornitore~~ nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente;

In alternativa, l'enunciato potrebbe essere il seguente:

*Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo – **ove eventualmente richiesto dalla normativa** – la relativa comunicazione al precedente Fornitore nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente;*

Motivazione: le sopra citate modifiche risulterebbero necessarie ad allineare le disposizioni contenute nel Modulo CGF con quanto previsto dalla prossima regolazione prevista all'Allegato A2 alla Delibera 783/2017/R/com, che entrerà in vigore dalla data individuata nel provvedimento di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

riforma dello switching, a sua volta adottato in esito al Documento per la Consultazione 544/2017/R/com.

Per l'articolo 9.3 proporremo la seguente riformulazione:

~~Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche di cui al comma 10.2, il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e i termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.~~

Per l'articolo 9.5, proporremo la seguente modifica:

Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma ~~10.3~~ 9.3, [...]

Motivazione: possibile rifiuto.

Per l'articolo 14.1 proporremo la seguente modifica:

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 10.17, trascorsi almeno XXX giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), ~~nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica,~~ un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

Motivazione: la presente eventualità non risulterebbe prevista dalla normativa vigente in materia (TIMG/TIMOE). Peraltro evidenziamo come una tale eventuale limitazione confliggerebbe con l'obbligo, già imposto dalla legge ordinaria, alle imprese commerciali in forma di società di capitali e in forma di impresa individuale di dotarsi di indirizzo PEC (domicilio societario elettronico), soggetto a pubblicità legale presso il competente registro delle imprese.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Per l'articolo 14.9 proporremo la seguente modifica:

~~Per i contratti di gas naturale, o~~ *Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al Distributore la relativa Cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default.*

Motivazione: precisazione forse superflua, in quanto il testo sarebbe già di per sé incentrato sulle forniture di gas naturale.

Per l'articolo 14 proporremo l'integrazione del seguente comma:

14.15 Il Fornitore si riserva la possibilità di accedere al Sistema indennitario qualora le condizioni del Cliente domestico o condominio uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, a seguito della cessazione del contratto, lo permettano. Nel caso di Cliente domestico o condominio uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, qualora si verificano le condizioni previste di attivazione del Sistema indennitario, il Fornitore è obbligato ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di gas naturale.

Motivazione: riterremo necessario introdurre un'apposita disposizione che regoli la presente fattispecie.

Per gli articoli 21 e 22 evidenziamo che risulta necessario aggiornare la numerazione dei relativi commi.

Motivazione: possibile refuso.

Per l'articolo 22.2 proporremo la seguente rettifica:

*22.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore **di energia e ambiente** al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.autorita.energia.it*

Motivazione: corretta dicitura.

Per l'articolo 23.2 proporremo la seguente modifica:

~~*La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata dal Fornitore con un preavviso di XXX. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.*~~ *La cessione sarà efficace nei confronti*



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Motivazione: l'attuale regolazione in materia non prevedrebbe l'obbligo di stabilire contrattualmente il termine.

Proporremo l'integrazione dei seguenti articoli:

Art. 27. Codice etico - Modello di organizzazione e obblighi connessi: Il Fornitore ha reso disponibile copia del Codice Etico e la parte Generale del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 adottato dallo stesso mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito al seguente indirizzo: XXX. Il CLIENTE si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità del Fornitore conseguente alla commissione di reati.

Motivazione: riterremo opportuno inserire il presente articolo come disposizione opzionale per quelle imprese che fossero interessate ad avvalersene.

Art. 28 Trattamento dei dati personali - I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

Motivazione: risulterebbe non presente rispetto alla versione per i clienti domestici elettrici, pur essendo obbligatorio a prescindere dalla tipologia di cliente a cui il Modulo fa riferimento.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi